

## Servizio di controllo interno del Ministero della Difesa

1. Il Servizio di controllo interno svolge le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Servizio riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate e redige per lo stesso, con cadenza periodica stabilita dal Ministro o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.
3. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attività del Ministero e ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
4. Nel Ministero della Difesa il Servizio di Controllo Interno (Secin) è stato istituito con D.M. 28 novembre 2001 e trova la sua disciplina nell'articolo 4 del D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162. Opera in maniera specifica nei seguenti ambiti e settori di intervento:
  - a. contributo tecnico all'individuazione delle priorità politiche da inserire nell'Atto di indirizzo del Ministro per ogni esercizio finanziario;
  - b. verifica di coerenza (esterna ed interna) delle priorità politiche in relazione al programma di governo, nonché allo sviluppo della programmazione strategica;
  - c. approntamento della "Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione" (annuale);
  - d. valutazione della dirigenza;
  - e. monitoraggio della programmazione strategica ed elaborazione della relazione di fine anno sulle analisi effettuate, associando anche "approfondimenti monotematici" su talune attività di particolare interesse per l'Amministrazione della Difesa;
  - f. attività di coordinamento e supporto metodologico in materia di controllo di gestione.